

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RUFFINO, PINTO Michele, DI LEMBO,
VENTURI, PAGANI Antonio, VETTORI e LAPENTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 1984

Promozione al grado superiore a titolo onorifico degli ufficiali e sottufficiali, di carriera o non, che hanno partecipato alla guerra di liberazione in Italia o all'estero nelle unità partigiane o nelle formazioni regolari delle forze armate

ONOREVOLI SENATORI. — Per il suo contenuto morale e patriottico, presentiamo all'approvazione del Parlamento il presente disegno di legge. Nel farlo riteniamo necessario illustrarne, sia pure succintamente, le finalità.

La storia della lotta partigiana è storia recente e l'imponente mole di studi che da essa è già scaturita l'ha messa in luce nei suoi aspetti politici e sociali, ricercandone la genesi nelle aspirazioni popolari del risorgimento e lo sviluppo nella opposizione al fascismo e nella tragedia della seconda guerra mondiale. Nei suoi indirizzi generali di rinascita popolare e nazionale, la storia della resistenza è storia conosciuta e riassunta spiritualmente negli articoli della Costituzione repubblicana.

Ma un importante aspetto di questo eccezionale avvenimento deve essere preso in

esame. Come può sorgere un esercito di liberazione e come può organizzarsi in modo da raggiungere tanta efficacia combattiva? In che modo si stabilirono gerarchia e disciplina e si saldò quella catena di compiti e di responsabilità che rese possibile lo svolgimento tattico e strategico di liberazione nazionale?

Ufficiali e sottufficiali si formarono per investitura dal basso; nel fuoco dei combattimenti accrebbero la loro preparazione militare e morale, e a questi requisiti unirono l'equilibrio politico allo scopo di mantenere intatta l'unità fra le formazioni partigiane e fra queste e le popolazioni, oltre a creare le condizioni indispensabili per il raggiungimento della vittoria sul fascismo e sul nazismo.

Il merito di questi ufficiali, sottufficiali e graduati di truppa si presenta dunque sotto

il duplice aspetto militare e morale. È questo merito che, fondamentalmente, noi vogliamo riconoscere con il nostro disegno di legge. Si tratta di un riconoscimento dovuto, di un tributo di gratitudine della Nazione ai quadri di un esercito che nacque nel momento in cui tutto, in Italia, sembrava morire, tutto sembrava finito, e che, rinascendo, spinse il Paese sulla strada maestra della libertà e della democrazia preparando le condizioni per operare grandi trasformazioni sociali.

L'entrata del Corpo volontario di liberazione nelle Forze armate repubblicane ebbe un precedente storico nel risorgimento e fu quello in cui negli anni successivi al 1860 i volontari di Garibaldi vennero assorbiti nell'esercito del Regno d'Italia con lo stesso grado che ricoprivano agli ordini del Generale.

Questo nostro disegno di legge non mira a tanto. Le condizioni storico-politiche, che consentirono il riconoscimento di partigiano combattente, non permisero che si realizzasse ciò che si era realizzato quasi un secolo prima con le truppe garibaldine. Anzi, in questi oltre sei lustri dalla fine della seconda guerra mondiale, per il faticoso affermarsi della democrazia repubblicana, molto spesso gli ufficiali e sottufficiali, che sono stati riconosciuti partigiani combattenti — riconoscimento poi trascritto sui propri libretti per-

sonali —, che già erano e ancora sono in servizio permanente effettivo nelle Forze armate, che continuarono e continuano a servire la Patria, sono stati oggetto anziché di particolare riconoscimento e stima, persino di un atteggiamento ostruzionistico e molto spesso discriminatorio.

Tuttavia gli ufficiali e sottufficiali partigiani, assieme con i loro subordinati anch'essi partigiani, restano ancora i protagonisti di una eroica guerra di popolo che ha fatto fare al nostro Paese un grande balzo in avanti sulla strada della sua redenzione e del suo riscatto.

Ed è per questi motivi che, essendo trascorsi più di sette lustri dalla Liberazione e per evitare che succeda, per i combattenti della lotta di liberazione nazionale, quello che si è verificato per i combattenti della guerra 1914-18, ai quali il Paese ha tributato un completo riconoscimento solo negli ultimi anni della loro non facile esistenza, noi chiediamo per essi quanto è contenuto nel presente disegno di legge.

Nell'avanzare questa proposta siamo certi di attribuire agli ufficiali e sottufficiali partigiani combattenti un meritato onore ed al tempo stesso di infondere nelle nuove generazioni senso di fierezza e di commosso orgoglio per quello che umilmente ma fermamente hanno saputo fare i loro padri.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Ai partigiani combattenti, ai quali, in base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, è stata riconosciuta ai soli effetti amministrativi la qualifica gerarchica del grado per attività partigiana, è conferito, a titolo onorifico, il riconoscimento giuridico del grado stesso, purchè tale attività non sia stata inferiore ad un periodo di tre mesi.

Art. 2.

Agli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente o in ausiliaria o in congedo, che hanno partecipato alla guerra partigiana per almeno tre mesi, conseguendo la qualifica di partigiano combattente, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, è concessa, a titolo onorifico, una promozione al grado superiore dal giorno successivo a quello del collocamento in ausiliaria, nella riserva o in congedo, indipendentemente dalle promozioni conseguite per diritto.

Art. 3.

La promozione di cui al precedente articolo 2 è estesa a tutti gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente o di complemento, in ausiliaria, nella riserva od in congedo, che dopo l'8 settembre 1943 abbiano combattuto in reparti regolari o non regolari delle Forze armate per la guerra di liberazione, per un periodo di almeno tre mesi.

Art. 4.

Coloro che oltre alla qualifica di partigiano hanno ottenuto anche quella di mutilato o invalido per causa partigiana possono ri-

chiedere l'iscrizione nel ruolo d'onore di cui agli articoli 116 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e 120 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Art. 5.

Il periodo minimo di partecipazione di cui agli articoli precedenti non è richiesto per i caduti o dispersi in combattimento, per i mutilati e invalidi, per coloro che siano deceduti successivamente per cause dipendenti dalla lotta di liberazione in Italia e all'estero, nè per coloro che siano stati catturati, imprigionati o deportati in conseguenza dell'attività partigiana.

Art. 6.

Le promozioni onorifiche di cui ai precedenti articoli non sono computabili ai fini della quiescenza e sono disposte con decreto del Ministro della difesa a richiesta dell'interessato o degli eredi legittimi.